



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 28.07.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della Accademia Biliardo Max Landi's, comunicazione con la quale lamentavano una serie di irregolarità verificatesi nel *match* contro la De Marinis Biliardi svoltosi in data 24.07.17 del Campionato Regionale a squadre della Regione Campania;
- il predetto esposto era accompagnato dalla comunicazione dell'arbitro MEZZACAPO Luigi e la Accademia Biliardo Max Landi's lamentava il fatto che i giocatori della De Marinis Biliardi si erano presentanti in ritardo all'incontro (ore 20,20) e che non tutti i giocatori erano in regola con la divisa; l'arbitro faceva, nonostante le proteste, disputare l'incontro e trasmetteva gli atti a questo organo di Giustizia per i provvedimenti del caso;

Considerato che:

- l'art. 67, c.2) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che
"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato

titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;

- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, giunta in data 30.08.2017, che rimane agli atti di questo processo;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara di cui in oggetto svoltasi in data 24.07.2017, fanno propendere per una valutazione di colpevolezza da parte della squadra De Marinis Biliardi, anche se di lieve entità, dovendo ogni tesserato rispettare gli avversari e soprattutto i Regolamenti Federali. La sanzione che questo organo di giustizia ritiene congrua al caso in esame è quella prevista e disciplinata dall'art. 20 del Reg. Giustizia, ovvero la Deplorazione, ritenendo obbligatorio mantenere un comportamento rispettoso degli avversari, degli organi federali e dei regolamenti, anche a riguardo delle divise che devono essere uguali per tutti gli atleti.

Tale rimprovero deve essere di monito alla società De Marinis Biliardi nonché a tutte le società federate che devono tenere per il futuro un atteggiamento rispettoso di quanto sopra riportato.

Giusto il comportamento dell'organo ufficiale di gara che ha fatto



disputare la gara di tal che non è stato alterato il risultato sportivo.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 4, 20 e 30 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., la squadra De Marinis Biliardi a non tenere più per il futuro comportamenti irrispettosi degli avversari e dei regolamenti federali.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Regionale e Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del società De Marinis Biliardi.

Così deciso in Alba il 05 settembre 2017

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the typed name.